



**Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti**

**COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

## **Stagione Sportiva 2017/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **Comunicato Ufficiale N°457 del 15/06/2018**

#### **DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 giugno 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: CARLO CALABRIA  
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**RECLAMO DEL CALCIATORE LUPI DANIELE (A.S.D. BORGO QUINZIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/12/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.104 LND DEL 31/05/2018 (Gara: BORGO QUINZIO – FIAMIGNANO del 26/05/2018 – Campionato di Terza Categoria Rieti)**

#### **Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.447 dell'8/06/2018**

Il calciatore Daniele Lupi impugnava davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato sino al 31/12/2018, per aver, in due momenti differenti, colpito, con un pugno, il volto di un calciatore avversario.

A sostegno della propria tesi difensiva, il reclamante contestava la ricostruzione dei fatti, così come delineati dall'arbitro, evidenziandone la contraddittorietà del referto ed eccepiva l'eccessività della sanzione irrogatagli; pertanto, alla luce di ciò, chiedeva l'annullamento del provvedimento sanzionatorio ed in subordine una congrua riduzione della sanzione.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, sentito il calciatore, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione.

Dalla lettura del referto arbitrale, emerge quanto segue:

al 25 del primo tempo, un calciatore del Borgo Quinzio, dopo aver subito un fallo di gioco da un avversario, cercava di aggredire quest'ultimo; in conseguenza di ciò si creava, in prossimità delle panchine, una rissa che coinvolgeva giocatori di entrambe le squadre.

In questo frangente si faceva notare il Sig. Lupi Daniele (calciatore di riserva) che colpiva al volto, con un pugno, un calciatore avversario (De Sanctis Matteo), il quale, a sua volta, sferrava un violento calcio ad un altro giocatore.

Dopo che entrambi venivano espulsi, la gara poteva essere ripresa, ma veniva sospesa definitivamente dopo dieci minuti, in quanto giocatori di entrambe le compagini abbandonavano il terreno di gioco per accorrere nelle vicinanze degli spogliatoi, dove, nel frattempo, era scoppiata una nuova baruffa tra i giocatori, precedentemente, espulsi; in questo frangente, il Lupi colpiva, nuovamente, il De Sanctis al volto con un pugno.

Chiarito ciò, emerge che il Lupi si è reso protagonista, in due momenti differenti, di atti violenti commessi a danno di un giocatore avversario, ma è altrettanto vero, innanzitutto, che essi si sono manifestati in un clima di

confusione generale e di reciproche scorrettezze (basti pensare che nel primo episodio violento, il calciatore avversario De Sanctis non reagiva nei confronti dell'aggressore (Lupi) ma nei confronti di un altro calciatore, secondo poi, i due pugni inferti dal Lupi non causavano conseguenze lesive all'avversario, il quale non chiedeva alcun intervento medico.

Alla luce di tutto ciò, questa Corte sottolinea la censurabilità della condotta posta in essere dal Lupi, ma ritiene eccessiva l'entità della squalifica inflitta allo stesso, anche in considerazione delle sanzioni irrogate agli altri calciatori coinvolti nella rissa.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore LUPU Daniele al 16/11/2018.

La tassa reclamo va restituita.

### II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. LA SELCETTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.243 SGS DEL 24/05/2018**

**(Gara: VIRTUS DIVINO AMORE – LA SELCETTA del 19/05/2018 – Campionato Giovanissimi Regionali Fascia "B")**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.447 dell'8/06/2018**

Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società La Selcetta contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado, con il Comunicato Ufficiale n°243 del 24/05/2018, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti realmente accaduti;

L'arbitro riferisce nel proprio rapporto che sostenitori ospiti, proferivano frasi ingiuriose nei suoi confronti, con inoltre sputi al suo indirizzo.

La ricorrente fa presente che in concomitanza con la loro gara, si svolgeva in un campo attiguo un'incontro del Campionato Juniores e che, i genitori dei ragazzi venivano invitati a prendere posto nella parte diametralmente opposta alla zona spogliatoi, a circa 40 metri dal terreno di giuoco, dove vi rimanevano fino al termine dell'incontro, tra l'altro vinto per 2-0, senza poter venire a contatto con il direttore di gara.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, analizzando nei dettagli come si sono verificati i fatti, e tenuto conto di alcune osservazioni mosse dalla reclamante, non può non tener presente che, in effetti, la sanzione dell'ammenda comminata possa essere lievemente ridimensionata e rapportata secondo gli abituali parametri adottati per casi del genere.

Detto ciò, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad € 100,00.

La tassa reclamo va restituita.

**Pubblicato in Roma il 15 giugno 2018**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli